SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 settembre 1992

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 38:

CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche - S.p.a.: Obbligazioni delle serie speciali: **6%:** Garantite dallo Stato «Autostrade»; **7%:** Garantite dallo Stato «Autostrade», «Interventi statali»; **8%:** Garantite dallo Stato «Autostrade»; **9%:** Garantite dallo Stato «Autostrade»; **10%:** Garantite dallo Stato «Autostrade», «Interventi statali», sorteggiate il 15 settembre 1992.

92A4371

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 settembre 1992, n. 394.

Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994 è istituita l'imposta sul patrimonio netto delle società ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, delle imprese individuali e delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti di cui al presente comma non residenti tenute, non per effetto di opzione, alla contabilità ordinaria.

2. L'imposta si applica alla data di chiusura del periodo di imposta rilevante ai fini delle imposte sui redditi con l'aliquota del 7,5 per mille sul patrimonio netto così come risulta dal bilancio o, in mancanza, dai relativi elementi desumibili dalle scritture contabili, diminuito dell'utile dell'esercizio.

3. Per le società cooperative e loro consorzi il patrimonio netto comprende anche le somme versate dai soci persone fisiche, o trattenute ai soci stessi a titolo di prestito, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni ed è diminuito delle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

4. Per i soggetti che possiedono azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti all'imposta di cui al presente decreto, il patrimonio netto è diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto della società o ente partecipato così come risulta dall'ultimo bilancio ovvero, in mancanza, dalle scritture contabili. Nel caso di società residenti possedute indirettamente tramite soggetti non residenti, la diminuzione di cui al precedente periodo è calcolata sulla base della percentuale di possesso indiretto ed è riconosciuta fino a concorrenza del valore contabile della partecipazione. In ogni caso è dovuta un'imposta non inferiore a quella che risulta dall'applicazione dell'1 per mille del patrimonio netto determihato a norma del presente articolo.

Art. 2.

1. Per gli enti non commerciali titolari di reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi, nonché per i soggetti indicati nell'articolo 1 esonerati per le stesse imposte dall'obbligo di redazione del bilancio, l'imposta di cui all'articolo 1 si applica nella misura del 7,5 per mille dell'ammontare della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, determinato con i criteri di cui all'articolo 76 dello stesso testo unico, al netto dei relativi ammortamenti.

2. I soggetti indicati nel comma 1 tenuti alla contabilità ordinaria in dipendenza di opzione, possono determinare l'imposta con i criteri di cui all'articolo 1, dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi.

3. Per gli enti non commerciali la determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 1 è subordinata alla tenuta della contabilità ordinaria e separata per le attività commerciali esercitate.

4. L'esercizio della facoltà di avvalersi dei criteri di cui all'articolo 1 comporta l'obbligo di applicazione dei criteri medesimi per tutti i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della contabilità ordinaria anche per effetto di opzione.

Art. 3.

1. L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

2. Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi l'imposta di cui agli articoli 1 e 2 è ragguagliata alla durata di esso.

3. L'imposta non è dovuta:

a) se il relativo ammontare non supera l'importo di lire centomila;

b) se il soggetto è sottoposto a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione dei beni.

4. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

5. Per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione si applicano le disposizioni dell'articolo 46 e seguenti del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. L'imposta è riscossa col sistema del versamento diretto nei termini e con le modalità previste per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche o, in mancanza, dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante distinta di versamento al concessionario della riscossione ovvero delega ad un'azienda di credito oppure all'ufficio postale. Le caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte dei detti soggetti, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli, sono stabilite con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*; i decreti sono emanati, di concerto con il Ministro del tesoro, per i versamenti mediante delega alle aziende di credito, e di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per i versamenti mediante delega agli uffici postali.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al decreto stesso.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore.

2. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1. Per il medesimo periodo di imposta l'importo dovuto ai sensi del presente decreto può essere imputato alle riserve preesistenti e il patrimonio netto su cui va calcolata l'imposta è assunto al lordo dell'imposta stessa.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0438

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1992.

Sostituzione di due componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Marano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Marano (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Roberto Amato, dal dott. Ugo Del Matto e dal dott. Giuseppe Canale;

Visto anche il proprio decreto in data 29 ottobre 1991 con il quale, in sostituzione del commissario straordinario dott. Ugo Del Matto, è stato nominato il dott. ing. Enrico Della Gatta;

Considerato che il dott. Roberto Amato e il dott. ing. Enrico Della Gatta non possono proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 1992;

Decreta:

Il dott. Francesco Malvano - vice questore, e la dott.ssa Paola Basilone - vice prefetto ispettore, sono nominati componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Marano (Napoli) in sostituzione rispettivamente del dott. Roberto Amato e del dott. ing. Enrico Della Gatta.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

92A4484

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 settembre 1992.

Autorizzazione al policlinico dell'Università degli studi di Udine al trapianto di rene e rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Udine in data 22 gennaio 1992 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene e rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso il policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 21 maggio 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 luglio 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Il policlinico dell'Università degli studi di Udine è autorizzato al trapianto di rene e rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene e rene-pancreas devono essere eseguite presso il gruppo operatorio della clinica chirurgica del policlinico dell'Università degli studi di Udine.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene e rene-pancreas devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Bresadola prof. Fabrizio, direttore della cattedra di chirurgia generale del policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Intini dott. Sergio, ricercatore della cattedra di chirurgia generale del policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Noce dott. Luigino, ricercatore della cattedra di chirurgia generale del policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Petri dott. Roberto, assistente della cattedra di chirurgia generale del policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Risaliti dott. Andrea, assistente della cattedra di chirurgia generale del policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Terrosu dott. Giovanni, ricercatore della cattedra di chirurgia generale del policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Uzzau dott. Alessandro, ricercatore della cattedra di chirurgia generale del policlinico dell'Università degli studi di Udine.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene e rene-pancreas.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Udine è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A4434

DECRETO 7 settembre 1992.

Autorizzazione agli Istituti ortopedici «Rizzoli» di Bologna ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di segmenti osteo-articolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1990 con il quale gli Istituti ortopedici «Rizzoli» di Bologna sono stati autorizzati al trapianto di segmenti osteo-articolari da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente degli Istituti ortopedici «Rizzoli» di Bologna in data 6 aprile 1992 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 maggio 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Gli Istituti ortopedici «Rizzoli» di Bologna sono autorizzati ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di segmenti osteo-articolari da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1990, il seguente sanitario:

Pellacci dott. Fabrizio, aiuto corresponsabile ospedaliero della seconda divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica dell'Istituto ortopedico «Rizzoli» di Bologna.

Art. 2.

Il presidente degli Istituti ortopedici «Rizzoli» di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A4435

DECRETO 7 settembre 1992.

Rinnovo al presidio ospedaliero multizonale dell'unità sanitaria locale n. 10 di Treviso dell'autorizzazione al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 10 di Treviso in data 6 dicembre 1990 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero multizonale dell'unità sanitaria locale n. 10 di Treviso;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 25 febbraio 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 maggio 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero multizonale dell'unità sanitaria locale n. 10 di Treviso è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso le sale del settore operatorio di oculistica del presidio ospedaliero multizonale dell'unità sanitaria locale n. 10 di Treviso.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Rapizzi prof. Albino, primario della divisione di oculistica del presidio ospedaliero multizonale dell'unità sanitaria locale n. 10 di Treviso;

Prosdocimo dott. Giovanni, aiuto della divisione di oculistica del presidio ospedaliero multizonale dell'unità sanitaria locale n. 10 di Treviso;

Boschi dott. Giorgio, assistente della divisione di oculistica del presidio ospedaliero multizonale dell'unità sanitaria locale n. 10 di Treviso;

Cardin dott. Pietro, assistente della divisione di oculistica del presidio ospedaliero multizonale dell'unità sanitaria locale n. 10 di Treviso;

Gorla dott. Claudio, assistente della divisione di oculistica del presidio ospedaliero multizonale dell'unità sanitaria locale n. 10 di Treviso;

Manzotti dott. Giorgio, assistente della divisione di oculistica del presidio ospedaliero multizonale dell'unità sanitaria locale n. 10 di Treviso;

Piciocchi dott. Carlo, assistente della divisione di oculistica del presidio ospedaliero multizonale dell'unità sanitaria locale n. 10 di Treviso;

Valtorta dott. Francesco, assistente della divisione di oculistica del presidio ospedaliero multizonale dell'unità sanitaria locale n. 10 di Treviso.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 10 di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A4436

DECRETO 7 settembre 1992.

Autorizzazione alla clinica oculistica del centro ospedaliero di Borgo Trento dell'unità locale socio-sanitaria n. 25 di Verona ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1990 con il quale la clinica oculistica del centro ospedaliero di Borgo Trento dell'unità locale socio-sanitaria n. 25 di Verona è stato autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità locale socio-sanitaria n. 25 di Verona in data 18 settembre 1990 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 maggio 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La clinica oculistica del centro ospedaliero di Borgo Trento dell'unità locale socio-sanitaria n. 25 di Verona è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 10 marzo 1990, il seguente sanitario:

Bellucci dott. Roberto, aiuto della clinica oculistica dell'Università degli studi di Verona.

Art. 2.

L'amministratore straordinario dell'unità locale socio-sanitaria n. 25 di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A4437

DECRETO 7 settembre 1992.

Rinnovo all'ospedale «S. Maria della misericordia» di Rovigo dell'autorizzazione al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 30 Medio Polesine di Rovigo in data 11 dicembre 1990 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale «S. Maria della misericordia» di Rovigo;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 25 febbraio 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 maggio 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «S. Maria della misericordia» di Rovigo è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di oculistica dell'ospedale «S. Maria della misericordia» di Rovigo.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Merlin prof. Umberto, primario della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria della misericordia» di Rovigo;

Bonandini dott. Mario, aiuto della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria della misericordia» di Rovigo;

Rivieri dott. G. Battista, aiuto della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria della misericordia» di Rovigo;

Bordin dott. Paolo, assistente della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria della misericordia» di Rovigo;

Pareschi dott. Albano, assistente della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria della misericordia» di Rovigo;

Sichirollo dott. Renato, assistente della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria della misericordia» di Rovigo.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 30 Medio Polesine di Rovigo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A4438

DECRETO 7 settembre 1992.

Autorizzazione all'ospedale «S. Maria delle Croci» di Ravenna ad includere un sanitario nell'equipe autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1987 con il quale l'ospedale «S. Maria delle Croci» di Ravenna è stato autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna in data 13 febbraio 1992 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 maggio 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «S. Maria delle Croci» di Ravenna è autorizzato ad includere nell'èquipe responsabile del trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 5 novembre 1987, il seguente sanitario:

Bellanzoni dott. Riccardo, assistente di ruolo della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» di Ravenna.

Art. 2.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A4439

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 settembre 1992.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di agosto 1992 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere

dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di agosto 1992;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di agosto 1992 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.102,590
Marco tedesco	»	759,679
Franco francese	»	223,920
Fiorino olandese	»	673,912
Franco belga	»	36,874
Lira sterlina	»	2.138,781
Lira irlandese	»	2.016,414
Corona danese	»	196,952
Dracma greca	»	6,147
E.C.U.	»	1.543,740
Dollaro canadese	»	926,290
Yen giapponese	»	8,728
Franco svizzero	»	848,275
Scellino austriaco	»	107,948
Corona norvegese	»	192,599
Corona svedese	»	208,559
Marco finlandese	»	276,580
Escudo portoghese	»	8,809
Peseta spagnola	»	11,828
Dollaro australiano	»	799,451

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 31 agosto 1992, è accertato, per il mese di agosto 1992, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	21,565
Albania:		
Lek	»	9,964
Algeria:		
Dinaro algerino	»	53,624
Angola:		
Kwanza	»	1,997
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	292,608
Argentina:		
Peso argentina	»	1.106,980
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	2.908,983
Bangla Desh:		
Taka	»	27,922
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	544,969
Belize:		
Dollaro Belize	»	548,037
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.095,350
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	38,562
Birmania:		
Kyat	»	190,638
Bolivia:		
Peso boliviano	»	278,212
Botswana:		
Pula	»	532,546
Brasile:		
Cruzeiro	»	0,237
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	683,627
Bulgaria:		
Leva	»	53,443
Burundi:		
Franco Burundi	»	5,427
C.S.I.:		
Rublo (Market rate)	»	6,117

C.S.I.:		
Rublo (U.)	Lit.	2.039,898
Cambogia:		
Riel	»	1,306
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	17,433
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	405,960
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.289,721
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	40,423
Cile:		
Peso cileno	»	2,920
Cina:		
Renmimbi	»	201,073
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.626,895
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,590
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,489
Corea del nord:		
Won	»	509,790
Corea del sud:		
Won	»	1,390
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	8,146
Cuba:		
Peso cubano	»	1.447,262
Dominicana:		
Peso dominicano	»	85,093
Ecuador:		
Sucre	»	0,754
Egitto:		
Lira egiziana	»	331,010
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	132,807
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	298,781
Etiopia:		
Birr	»	532,789
Filippine:		
Peso filippino	»	47,099
Gambia:		
Dalasi	»	127,458
Ghana:		
Cedi	»	2,645
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	48,961

Gibuti:		
Franco Gibuti	Lit.	6,259
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.650,294
Guatemala:		
Quetzal	»	210,022
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,219
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	1,349
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	8,806
Haiti:		
Gourde	»	219,070
Honduras:		
Lempira	»	193,985
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	141,867
India:		
Rupia indiana	»	38,562
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,537
Iran:		
Rial iraniano	»	17,674
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.606,600
Islanda:		
Corona islandese	»	20,472
Israele:		
Shekel	»	453,548
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	5,481
Kenia:		
Scellino keniota	»	33,335
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	3.749,702
Laos:		
Nuovo kip	»	1,532
Libano:		
Lira libanese	»	0,457
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.095,350
Libia:		
Dinaro libico	»	4.183,801
Macao:		
Pataca	»	137,233
Madagascar:		
Franco rep. malgascia	»	0,703
Malawi:		
Kwacha	»	285,135
Malaysia:		
Ringgit	»	439,256

Maldive:		
Rufiyaa	Lit.	105,328
Malta:		
Lira maltese	»	3.718,044
Marocco:		
Dirham Marocco	»	141.797
Mauritania:		
Ouguiya	»	13,836
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	75,122
Messico:		
Peso messicano	»	0,365
Mongolia:		
Tugrik	»	27,401
Mozambico:		
Metical	»	0,392
Nepal:		
Rupia nepalese	»	23,505
Nicaragua:		
Cordoba	»	211,602
Nigeria:		
Naira	»	59,368
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	594,315
Oman:		
Rial Oman	»	2.849.191
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	43,740
Panama:		
Balboa	»	1.095,350
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.142,754
Paraguay:		
Guarani	»	0,730
Perù:		
New Sol	»	851,383
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,590
Polonia:		
Zloty	»	0,081
Qatar:		
Riyal Qatar	»	301,340
Romania:		
Leu	»	2,913
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	8,013
Sao Tomé:		
Dobra	»	4,566
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	225,366
Sierra Leone:		
Leone	»	2,369
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	683,627
Siria:		
Lira siriana	»	53,176
Slovenia:		
Tallero Slovenia	Lit.	14.193
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,418
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	24,970
Sud Africa:		
Rand	»	398,189
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	109,607
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	614,061
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	43,626
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	3,430
Thailandia:		
Baht	»	43,479
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	257,902
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.330,893
Turchia:		
Lira turca	»	0.155
Uganda:		
Scellino ugandese	»	0,925
Ungheria:		
Forint	»	14,305
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,347
Venezuela:		
Bolivar	»	16.127
Vietnam:		
Dong	»	0,099
Yemen meridionale:		
Dinaro Yemen	»	2.357,386
Yemen settentrionale:		
Rial	»	67,375
Zaire:		
Zaire	»	0,001
Zambia:		
Kwacha	»	6,258
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	224,077

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A4446

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 settembre 1992.

Tasso di riferimento da applicare nel mese di ottobre 1992 alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 27 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 31 agosto 1992, con il quale è stato fissato nella misura del 14,05 per cento il tasso di riferimento per il mese di settembre 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di ottobre 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di ottobre 1992 è pari al 14 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A4413

DECRETO 25 settembre 1992.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° agosto 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 825866 in data 24 luglio 1992, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, con godimento 1° agosto 1992, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo;

Visti i propri decreti n. 825935 in data 6 agosto 1992 e n. 825983 in data 24 agosto 1992, con i quali è stata disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro per l'importo, rispettivamente, di lire 1.500 miliardi e di lire 2.000 miliardi, interamente assegnati;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° agosto 1992, di cui al decreto ministeriale del 24 luglio 1992 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 3.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Dette offerte, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 1° ottobre 1992 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 5 ottobre 1992, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° agosto 1992 al giorno del versamento.

Poiché i certificati, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 825866 del 24 luglio 1992 sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione», viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993, e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1999, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 6 del menzionato decreto 24 luglio 1992, il rimborso dei certificati di credito di cui alla presente emissione avverrà al netto della ritenuta fiscale applicata alla differenza tra 100 e 94,40 lire, prezzo di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 24 luglio 1992, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 5 ottobre 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1992
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 329

92A4467

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 183

Media dei titoli del 17 settembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56.550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85.600
» » » 21- 4-1987/94	83 —
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	91,300
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	90,770
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	91 —
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	94,600
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	94,700
» » » 12,50% 19-10-1989/95	98,870
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,250
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,100
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	97,700
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	97,100
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	90,400
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	96,300
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	94,950
» » » 12,50% 20-11-1990/96	94,70
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,625
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	93,400
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	93 —
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	91,220
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	91,600
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,275
» » » » 1-12-1987/92	98,750
» » » » 1- 1-1988/93	98,050
» » » » 1- 2-1988/93	98,070
» » » » 1- 3-1988/93	98,100
» » » » 1- 4-1988/93	97,970
» » » » 1- 5-1988/93	97,770
» » » » 1- 6-1988/93	97,750
» » » » 18- 6-1986/93	96,700
» » » » 1- 7-1988/93	98,300
» » » » 17- 7-1986/93	96,400
» » » » 1- 8-1988/93	97,600
» » » » 19- 8-1986/93	96,800

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	97,570
» » » » 18- 9-1986/93	97,450
» » » » 1-10-1988/93	97,170
» » » » 20-10-1986/93	96,800
» » » » 1-11-1988/93	97,700
» » » » 18-11-1987/93	96,920
» » » » 19-12-1986/93	96,850
» » » » 1- 1-1989/94	95,720
» » » » 1- 2-1989/94	95,600
» » » » 1- 3-1989/94	96,400
» » » » 15- 3-1989/94	96,300
» » » » 1- 4-1989/94	96 —
» » » » 1- 9-1989/94	94,420
» » » » 1-10-1987/94	96,750
» » » » 1-11-1989/94	93,650
» » » » 1- 1-1990/95	91,800
» » » » 1- 2-1985/95	91,500
» » » » 1- 3-1985/95	89,600
» » » » 1- 3-1990/95	92,500
» » » » 1- 4-1985/95	88,850
» » » » 1- 5-1985/95	89,675
» » » » 1- 5-1990/95	92,850
» » » » 1- 6-1985/95	87,920
» » » » 1- 7-1985/95	91,650
» » » » 1- 7-1990/95	92 —
» » » » 1- 8-1985/95	91,500
» » » » 1- 9-1985/95	91,870
» » » » 1- 9-1990/95	92,850
» » » » 1-10-1985/95	92 —
» » » » 1-10-1990/95	92,350
» » » » 1-11-1985/95	92,700
» » » » 1-11-1990/95	92,400
» » » » 1-12-1985/95	90,650
» » » » 1-12-1990/95	91,220
» » » » 1- 1-1986/96	89,500
» » » » 1- 1-1986/96 II	92 —
» » » » 1- 1-1991/96	91,500
» » » » 1- 2-1986/96	90,350
» » » » 1- 2-1991/96	90,800
» » » » 1- 3-1986/96	90,250
» » » » 1- 4-1986/96	88,650
» » » » 1- 5-1986/96	89 —
» » » » 1- 6-1986/96	88,750
» » » » 1- 7-1986/96	89,850

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	89,100
» » » »	1- 9-1986/96	90,750
» » » »	1-10-1986/96	91,500
» » » »	1-11-1986/96	90,570
» » » »	1-12-1986/96	93,700
» » » »	1- 1-1987/97	88,500
» » » »	1- 2-1987/97	88,500
» » » »	18- 2-1987/97	88,650
» » » »	1- 3-1987/97	88,500
» » » »	1- 4-1987/97	88,450
» » » »	1- 5-1987/97	87,800
» » » »	1- 6-1987/97	90,500
» » » »	1- 7-1987/97	87,350
» » » »	1- 8-1987/97	91,250
» » » »	1- 9-1987/97	95,850
» » » »	1- 3-1991/98	89,520
» » » »	1- 4-1991/98	89,150
» » » »	1- 5-1991/98	89,500
» » » »	1- 6-1991/98	89,620
» » » »	1- 7-1991/98	89,500
» » » »	1- 8-1991/98	90,350
» » » »	1- 9-1991/98	90,350
» » » »	1-10-1991/98	89,550
» » » »	1-11-1991/98	90,320
» » » »	1-12-1991/98	89,820
» » » »	1- 1-1992/99	90,300
» » » »	1- 2-1992/99	90,620
» » » »	1- 3-1992/99	90,600
Buoni Tesoro Pol. 12,50%	1-10-1992	99,350
» » » 12,50%	1- 2-1993	98,500
» » » 12,50%	1- 7-1993	96,475
» » » 12,50%	1- 8-1993	95,900
» » » 12,50%	1- 9-1993	95,650
» » » 12,50%	1-10-1993	95,375
» » » 12,50%	1-11-1993	94,950
» » » 12,50%	1-11-1993 Q	94,900
» » » 12,50%	17-11-1993	94 —
» » » 12,50%	1-12-1993	94,150
» » » 12,50%	1- 1-1989/94	94,570
» » » 12,50%	1- 1-1990/94	93,800
» » » 12,50%	1- 2-1990/94	93,770
» » » 12,50%	1- 3-1990/94	93,800
» » » 12,50%	1- 5-1990/94	93,425
» » » 12,50%	1- 6-1990/94	93,475
» » » 12,50%	1- 7-1990/94	93 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol. 12,50%	1- 9-1990/94	93,550
» » » 12,50%	1-11-1990/94	92,900
» » » 12,50%	1- 1-1991/96	92,250
» » » 12,50%	1- 3-1991/96	91,650
» » » 12,00%	1- 6-1991/96	91,350
» » » 12,50%	1- 9-1991/96	90,900
» » » 12,00%	1-11-1991/96	90,650
» » » 12,00%	1- 1-1992/97	91,050
» » » 12,50%	1- 6-1990/97	90,600
» » » 12,50%	16- 6-1990/97	89,900
» » » 12,50%	1-11-1990/97	91,025
» » » 12,50%	1- 1-1991/98	90,050
» » » 12,50%	19- 3-1991/98	90,350
» » » 12,00%	20- 6-1991/98	88,400
» » » 12,50%	18- 9-1991/98	93,100
» » » 12,00%	17- 1-1992/99	88,100
» » » 12,50%	1- 3-1991/2001	90,700
» » » 12,00%	1- 6-1991/2001	91,475
» » » 12,00%	1- 9-1991/2001	90,920
» » » 12,00%	1- 1-1992/2002	90,850
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92 10,50%	98 —
» » » »	22- 2-1985/93 9,60%	98,500
» » » »	15- 4-1985/93 9,75%	97,650
» » » »	22- 7-1985/93 9,00%	96,350
» » » »	25- 7-1988/93 8,75%	97,100
» » » »	28- 9-1988/93 8,75%	95,220
» » » »	26-10-1988/93 8,65%	94,950
» » » »	22-11-1985/93 8,75%	95,400
» » » »	28-11-1988/93 8,50%	94,350
» » » »	28-12-1988/93 8,75%	94,800
» » » »	21- 2-1986/94 8,75%	94,050
» » » »	25- 3-1987/94 7,75%	93,120
» » » »	19- 4-1989/94 9,90%	98,450
» » » »	26- 5-1986/94 6,90%	94,400
» » » »	26- 7-1989/94 9,65%	100,250
» » » »	30- 8-1989/94 9,65%	106,650
» » » »	26-10-1989/94 10,15%	99,750
» » » »	22-11-1989/94 10,70%	101,550
» » » »	24- 1-1990/95 11,15%	102,450
» » » »	27- 3-1990/95 12,00%	101,850
» » » »	24- 5-1989/95 9,90%	103,500
» » » »	29- 5-1990/95 11,50%	102,700
» » » »	26- 9-1990/95 11,90%	101,250
» » » »	16- 7-1991/96 11,00%	101,500
» » » »	22-11-1991/96 16,60%	97,750

92M17092

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

Cambi giornalieri dei giorni 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 settembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Si comunicano i cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 17 settembre 1992

Dollaro USA	1260,70
ECU	1654,04
Marco tedesco	843,00
Franco francese	246,45
Lira sterlina	2227,66
Fiorino olandese	748,19
Franco belga	40,84
Peseta spagnola	12,02
Corona danese	216,23
Lira irlandese	2207,99
Dracma greca	6,68
Escudo portoghese	9,50
Dollaro canadese	1034,89
Yen giapponese	10,11
Franco svizzero	964,94
Scellino austriaco	118,90
Corona norvegese	208,48
Corona svedese	225,71
Marco finlandese	267,01
Dollaro australiano	919,95

Cambi del giorno 18 settembre 1992

Dollaro USA	1257,80
ECU	1646,08
Marco tedesco	844,16
Franco francese	246,87
Lira sterlina	2205,55
Fiorino olandese	749,45
Franco belga	40,85
Peseta spagnola	11,98
Corona danese	216,56
Lira irlandese	2206,43
Dracma greca	6,65
Escudo portoghese	9,48
Dollaro canadese	1036,25
Yen giapponese	10,11
Franco svizzero	972,78
Scellino austriaco	119,98
Corona norvegese	208,31
Corona svedese	225,76
Marco finlandese	263,69
Dollaro australiano	917,57

Cambi del giorno 21 settembre 1992

Dollaro USA	1247,15
ECU	1648,36
Marco tedesco	838,98
Franco francese	245,31
Lira sterlina	2143,60
Fiorino olandese	744,88
Franco belga	40,67
Peseta spagnola	11,91
Corona danese	215,49
Lira irlandese	2200,22
Dracma greca	6,60
Escudo portoghese	9,76
Dollaro canadese	1017,67
Yen giapponese	10,05
Franco svizzero	951,66
Scellino austriaco	119,25
Corona norvegese	207,29
Corona svedese	223,95
Marco finlandese	269,36
Dollaro australiano	906,93

Cambi del giorno 22 settembre 1992

Dollaro USA	1240,05
ECU	1641,83
Marco tedesco	843,00
Franco francese	246,51
Lira sterlina	2130,03
Fiorino olandese	748,46
Franco belga	40,88
Peseta spagnola	11,86
Corona danese	216,19
Lira irlandese	2208,78
Dracma greca	6,65
Escudo portoghese	9,54
Dollaro canadese	1004,90
Yen giapponese	10,23
Franco svizzero	960,91
Scellino austriaco	119,83
Corona norvegese	207,78
Corona svedese	224,50
Marco finlandese	268,70
Dollaro australiano	894,08

Cambi del giorno 23 settembre 1992

Dollaro USA	1272,00
ECU	1643,42
Marco tedesco	840,99
Franco francese	247,06
Lira sterlina	2156,04
Fiorino olandese	748,02
Franco belga	40,85
Peseta spagnola	12,36
Corona danese	216,79
Lira irlandese	2207,56
Dracma greca	6,64
Escudo portoghese	9,50
Dollaro canadese	1029,54
Yen giapponese	10,48
Franco svizzero	968,41
Scellino austriaco	119,58
Corona norvegese	208,12
Corona svedese	225,05
Marco finlandese	267,17
Dollaro australiano	923,47

Cambi del giorno 24 settembre 1992

Dollaro USA	1252,90
ECU	1642,55
Marco tedesco	842,00
Franco francese	246,95
Lira sterlina	2148,10
Fiorino olandese	748,72
Franco belga	40,89
Peseta spagnola	12,09
Corona danese	216,99
Lira irlandese	2209,61
Dracma greca	6,62
Escudo portoghese	9,42
Dollaro canadese	1006,75
Yen giapponese	10,37
Franco svizzero	966,37
Scellino austriaco	119,73
Corona norvegese	207,98
Corona svedese	224,96
Marco finlandese	267,86
Dollaro australiano	905,22

Cambi del giorno 25 settembre 1992

Dollaro USA	1238,75
ECU	1638,00
Marco tedesco	840,97
Franco francese	248,40
Lira sterlina	2108,97
Fiorino olandese	747,68
Franco belga	40,86
Peseta spagnola	12,20
Corona danese	217,31
Lira irlandese	2207,45
Dracma greca	6,60
Escudo portoghese	9,38
Dollaro canadese	996,58
Yen giapponese	10,25
Franco svizzero	956,93
Scellino austriaco	119,55
Corona norvegese	207,25
Corona svedese	224,47
Marco finlandese	265,83
Dollaro australiano	898,71

92A4453

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Asti

(Estrazione del 20 settembre 1992)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta ad Asti il 20 settembre 1992 e dell'abbinamento alla classifica finale dei Rioni e dei comuni partecipanti al «Palio di Asti» - manifestazione 1992:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie R n. 44175 di lire 2 miliardi abbinato al Rione «S. Silvestro»;

2) Biglietto serie P n. 21466 di lire 250 milioni abbinato al Rione «Torretta»;

3) Biglietto serie A n. 53878 di lire 150 milioni abbinato al Rione «S. Lazzaro».

Premi di 40 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

Biglietto serie A n. 39493;

Biglietto serie B n. 74097;

Biglietto serie E n. 82843;

Biglietto serie L n. 77202;

Biglietto serie M n. 46291;

Biglietto serie S n. 16268.

B) *Premi di seconda categoria* di lire 30 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

Biglietto serie A n. 52578;

Biglietto serie C n. 76226;

Biglietto serie E n. 07466;

Biglietto serie N n. 50594;

Biglietto serie N n. 78395;

Biglietto serie Q n. 45386.

C) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie R n. 44175 L. 3.000.000;

2) Biglietto serie P n. 21466 L. 2.000.000;

3) Biglietto serie A n. 53878 L. 1.000.000;

4) Ai rivenditori degli ulteriori sei premi di prima categoria L. 600.000 ciascuno;

5) Ai rivenditori dei sei biglietti vincenti i premi di seconda categoria L. 400.000 ciascuno.

92A4442

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione agli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 1° agosto 1992 gli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma sono stati autorizzati ad accettare — con beneficio d'inventario — l'eredità disposta dal sig. Mario Arnoni con testamento olografo pubblicato per atto dott. Antonio Famularo, notaio in Roma, numero di repertorio 16423 e consistente in immobili siti in Celico (Cosenza) del periziato valore di L. 94.000.000 (nota U.T.E. di Cosenza 29 luglio 1991) e beni mobili e denaro liquido depositato su conto corrente n. 5361 c/o Banco di Napoli, agenzia n. 1 - Roma.

92A4421

Autorizzazione all'Associazione nazionale per lo studio e la cura dei tumori solidi, in Bologna, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 1° agosto 1992, l'Associazione nazionale per lo studio e la cura dei tumori solidi di Bologna è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla signora Iolanda Franciosi vedova Drugman con testamento olografo pubblicato per atto dott. Gallerani Valeri Caldesi in Bologna, numero di repetorio 63640/6631 e consistente nella somma di L. 200.000.000.

92A4423

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 1° agosto 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla signora Rosita De Giovanni con testamento olografo pubblicato per atto dott. Benevenuto Gamba in Torino, numero di repertorio 71304 e consistente nel ricavato dei beni mobili facenti parte dell'asse ereditario del periziato valore di L. 7.119.500 unitamente al saldo di un conto corrente pari a L. 2.034.633.

92A4424

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Integrazione alla denominazione della «Fondazione Luigi Einaudi», in Roma

Con decreto ministeriale 27 luglio 1992, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1992, registro n. 45 Beni culturali, foglio n. 1, la denominazione della «Fondazione Luigi Einaudi», con sede in Roma, è la seguente: «Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica ed economia».

92A4420

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Autorizzazione al Club alpino italiano ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 8 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1992, registro n. 8 Turismo, foglio n. 169, il Club alpino italiano viene autorizzato ad accettare il legato disposto dai signori Antoniotti Efremo e Peraldo Dea vedova Antoniotti e consistente in un lascito di L. 150.000.000 in titoli di Stato e L. 29.200.000 in contanti costituenti il saldo del c/c 1404 - 139550-001, somme giacenti presso la Banca Sella di Biella.

92A4422

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Elenco di provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 27 aprile 1992 la concessione della miniera di marna da cemento «Fontechiara» nei comuni di Chitigliano e Chiusi della Verna, provincia di Arezzo, è intestata alla S.p.a. Sacci, con sede in Roma, via G.B. De Rossi n. 22.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1992 la concessione della miniera di marna da cemento denominata Testi nei comuni di S. Casciano, Val di Pesa e Greve, provincia di Firenze, è intestata alla Sacci S.p.a. - Società per azioni Centrale cementerie italiane, con sede in Roma, via G.B. De Rossi n. 22.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1992 è accordata per la durata di anni quindici, alla società Sab chimica mineraria, con sede a Villaverla (Vicenza), via Roare n. 45, la concessione di caolino e terre da sbianca denominata «Santa Caterina» in comune di Schio provincia di Vicenza.

Con decreto distrettuale 11 giugno 1992, alla società minerali industriali S.r.l., con sede in Novara, via Righi n. 27, è accordato il rinnovo della concessione mineraria «Cacciano» nei comuni di Curino e Masserano (Vercelli) per la durata di anni venti, ed è ampliata l'area ad ha 169.

Con decreto distrettuale 11 marzo 1992, la concessione di marna da cemento «Possagno» nei comuni di Possagno e Paderno (Treviso) è rinnovata per la durata di anni venti dal 2 settembre 1992, alla Società per azioni iniziative industriali S.I.I.

Con decreto distrettuale 24 febbraio 1992 alla S.p.a. Cementerie Aldo Barbetti, con sede in Gubbio, corso Garibaldi n. 81, è accordato il rinnovo della concessione di marna da cemento «Valderchia» in comune di Gubbio (Perugia), per la durata di anni trenta dall'11 novembre 1991.

Con decreto distrettuale 17 marzo 1992 alla S.p.a. S.A.C.C.I., con sede in Roma, via G.B. De Rossi n. 22, è accordato il rinnovo della concessione di marna da cemento «Amiterno» nei comuni di Cagnano Amiterno e Barete, provincia di L'Aquila.

Con decreto distrettuale 14 luglio 1992 la concessione di feldspato «Vesina Valle Streccione» nei comuni di Tremenico e Pagnona (Como) è intestata alla Adriasebina Cementi S.r.l., con sede in Milano, corso Venezia n. 50.

92A4441

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° ottobre 1992 è pagabile presso le banche sottoindicate, la sedicesima cedola d'interesse relativa al semestre aprile 1992-settembre 1992 del prestito obbligazionario 1985/1995, indicizzato 2ª emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 6,25%.

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banca di Roma (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Credito romagnolo - Banca Fideuram (ex Manusardi) - Banca di Sondrio.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A)* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di luglio 1992 e agosto 1992 è risultato pari al 12,474%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di luglio 1992 agosto 1992, è risultato pari al 13,048%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 12,857% equivalente al tasso semestrale del 6,25%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre ottobre 1992-marzo 1993 scadenza 1° aprile 1993, cedola n. 16, un interesse del 6,25%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il sedicesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della quattordicesima cedola (0.625%).

Pertanto, tenuto conto della maggiorazione dei semestri precedenti (8,170%), l'attuale maggiorazione sul capitale è dell'8,795%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N.B. - I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

92A4443

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità recante: «Elenchi delle società autorizzate alla produzione o all'importazione di prodotti farmaceutici». (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 24 luglio 1992).

In calce all'allegato 4 del comunicato citato in epigrafe, alla pag. 10, prima colonna, del sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono inserite le seguenti società con relativa sede:

Farmitalia Carlo Erba srl
Stabilimento sito in località Marino del Tronto - Ascoli Piceno.

Aziende Chim. Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. spa
Stabilimento sito in s.s. 121 km 4,6 - Misterbianco (CT).

Marco Viti Farmaceutici spa
Stabilimento sito in via Tarantelli - Mozzate (CO).

IRFI - Ist. Ricerche Farmacobiologiche Internazionali spa
Stabilimento sito in via Morolese, 87 - Ferentino (FR).

SPA Società Prodotti Antibiotici spa
Stabilimento sito in via Biella, 8 - Milano.

Farmitalia Carlo Erba srl
Stabilimento sito in via Milano, 68 - Nerviano (MI).

Gricar Chemical srl
Stabilimento sito in via S. Giuseppe, 18 - Brugherio (MI).

LAFARE Laboratorio Farmaceutico Reggiano srl
Stabilimento sito in Sac. Benedetto Cozzolino, 67 - Ercolano (NA).

92A4426

Comunicato del Ministero delle finanze relativo al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Milano. (Prospetto pubblicato nel fascicolo n. 50 del supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1991).

Nel prospetto citato in epigrafe pubblicato nel fascicolo relativo al supplemento straordinario sopracitato, sono apportate le seguenti rettifiche:

Le tariffe del comune di CARATE BRIANZA alla pag. 23 devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di CARATE BRIANZA
Zona censuaria Unica
Zona territoriale E

Categoria	Classe	tariffa lire
A/3	1	105.000
	2	125.000
	3	150.000
	4	180.000
	5	210.000

92A4478

Comunicato del Ministero delle finanze relativo al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Cosenza. (Prospetto pubblicato nel fascicolo n. 25 del supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1991).

Nel prospetto citato in epigrafe pubblicato nel fascicolo relativo al supplemento straordinario sopracitato, sono apportate le seguenti rettifiche:

Le tariffe del comune di CASTROLIBERO alla pag. 14 devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di CASTROLIBERO
Zona censuaria Unica
Zona territoriale A

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/1	U	391.000
A/2	1	219.000
	2	255.000
A/3	1	132.000
	2	153.000
A/4	1	78.000
	2	91.000
	3	106.000
A/5	U	98.000
A/6	U	78.000
A/7	1	223.000
	2	259.000
A/8	U	319.000
A/10	1	427.000
	2	497.000
	3	578.000

92A4479

Comunicato del Ministero delle finanze relativo al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Cosenza. (Prospetto pubblicato nel fascicolo n. 8 del supplemento straordinario n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1991).

Nel prospetto citato in epigrafe pubblicato nel fascicolo relativo al supplemento straordinario sopracitato, sono apportate le seguenti rettifiche:

Le tariffe del comune di CASTROLIBERO alla pag. 16 devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di CASTROLIBERO
Zona censuaria Unica
Zona territoriale A

Categoria	Classe	Tariffa lire
B/1	U	3.900
B/2	U	4.900
B/3	U	3.900
B/4	U	3.900
B/5	U	4.100
B/6	U	4.200
B/7	U	2.300

92A4481

Comunicato del Ministero delle finanze relativo al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Foggia. (Prospetto pubblicato nel fascicolo n. 2 del supplemento straordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 12 dicembre 1991).

Nel prospetto citato in epigrafe pubblicato nel fascicolo relativo al supplemento straordinario sopracitato, sono apportate le seguenti rettifiche:

Le tariffe del comune di CASTELLUCCIO DEI SAURI alla pag. 8 devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di CASTELLUCCIO DEI SAURI
Zona censuaria Unica
Zona territoriale D

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/5	I	31.000
	II	160.000

92A4480

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189